

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

C.

SEDUTA DI MARTEDÌ 8 APRILE 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FUMAGALLI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione ed approvazione</i>)	
Modificazione dell'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392, e temporanea sospensione dell'attuazione degli articoli 2 e 7, secondo comma, della stessa legge. (<i>Modificato dalla II Commissione permanente del Senato</i>). (2477-B)	803
PRESIDENTE	803, 804
CASERTA, <i>Relatore</i>	804
ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	804
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione di rinvio</i>):	
GATTO: Nomina in ruolo degli avventizi di seconda categoria (Gruppo B) delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (706)	804
PRESIDENTE	804, 805
SCALFARO, <i>Relatore</i>	804
CAPALOZZA	805
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	805
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	805

Discussione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392, e temporanea sospensione dell'attuazione degli articoli 2 e 7, secondo comma, della stessa legge. (Modificato dalla II Commissione permanente del Senato). (2477-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392, e temporanea sospensione dell'attuazione degli articoli 2 e 7, secondo comma, della stessa legge.

Questo disegno di legge, già approvato dalla nostra Commissione, ci è stato rinviato dal Senato con modifiche. In base a quanto disposto dal Regolamento della Camera, noi dovremo ora esaminare solo le modifiche apportate dal Senato.

Queste modifiche riguardano l'articolo 3, che, nel testo della Camera, suonava in questi termini:

« In deroga al secondo comma dell'articolo 7 della legge 24 maggio 1951, n. 392, fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario, per essere ammessi al concorso per uditori giudiziari, fermi gli altri requisiti previsti all'articolo 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza da almeno un anno precedente al giorno in cui è espletata la prima prova dell'esame di concorso ».

La seduta comincia alle 9,45.

BUCCIARELLI DUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

La nuova formulazione approvata dal Senato è invece la seguente:

« In deroga al secondo comma dell'articolo 7 della legge 24 maggio 1951, n. 392, fino al 30 giugno 1953, per essere ammessi al concorso per uditori giudiziari, fermi gli altri requisiti previsti all'articolo 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza almeno un anno prima del giorno nel quale scade il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso ».

Come si vede, mentre il testo della Camera stabiliva che, per essere ammessi al concorso per uditori giudiziari era « necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza da almeno un anno precedente al giorno in cui è espletata la prima prova dell'esame di concorso », il Senato ha modificato questo testo nel senso che sia « necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza almeno un anno prima del giorno nel quale scade il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso ».

Inoltre, invece di estendere questa disposizione fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario, come era detto nel testo della Camera, il Senato ha preferito dire: « fino al 30 giugno 1953 ».

Aprò la discussione su queste modifiche e invito il relatore, onorevole Caserta, a riferire.

CASERTA, *Relatore*. Debbo riconoscere che la dizione del Senato è più esatta, perché risponde al criterio generale di tutti i concorsi.

Sono favorevole anche alla seconda modifica, perché, trattandosi di una deroga ad una norma vigente, è bene stabilire un termine preciso entro il quale tale deroga si applichi.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è favorevole al testo emendato dal Senato.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, pongo in votazione l'articolo 3 del quale ho dato lettura, nel testo emendato dal Senato.

(È approvato).

Gli altri articoli non sono stati modificati.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Gatto: Nomina in ruolo degli avventizi di seconda categoria (Gruppo B) delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (706).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Gatto: Nomina in ruolo degli avventizi

di seconda categoria (Gruppo B) delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

In una delle ultime sedute, la Commissione, rilevando che il parere contrario dato dalla Commissione Finanze e tesoro si imperniava sull'articolo 6, senza specificare se, rimosso questo ostacolo, essa avrebbe mantenuto oppure no la sua opposizione, e avendo il proponente abbandonato l'articolo 6, deliberò di interpellare la IV Commissione per sapere se, dopo questa soppressione, essa manteneva la sua opposizione.

La IV Commissione, in data 6 marzo, ha così risposto: « La IV Commissione (Finanze e Tesoro) riesaminata per il parere alla III Commissione (Giustizia) nella seduta del 5 corrente in seduta plenaria, a seguito della rinuncia da parte del proponente della norma espressa dall'articolo 6, la proposta di legge del deputato Gatto: « Nomina in ruolo degli avventizi di seconda categoria Gruppo B delle cancellerie e segreterie giudiziarie » conferma il parere contrario perché la proposta stessa deroga ai principi fondamentali che informano le vigenti disposizioni in materia di assunzione del personale nei ruoli ordinari dei pubblici impiegati ».

La IV Commissione, quindi, ha mantenuto la sua opposizione. Siamo nel caso previsto dall'articolo 40 del Regolamento della Camera. L'« iter » che ci è prefisso dal Regolamento è questo: dobbiamo in primo luogo deliberare se intendiamo aderire o meno al parere sfavorevole pronunciato dalla IV Commissione (Finanze e Tesoro). Nel caso che il deliberato della nostra Commissione sia difforme da quello della Commissione finanze e tesoro, dobbiamo interpellare la IV Commissione per sapere se essa insista nel suo parere favorevole; e, nel caso che essa insista, dovremmo rivolgerci al Presidente della Camera, perché decida se l'esame della proposta di legge debba continuare a commissioni riunite o se esso debba essere portato in Assemblea plenaria.

Do la parola al relatore Scalfaro.

SCALFARO, *Relatore*. Sono d'avviso che la III Commissione non debba aderire al parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro.

Inoltre, desidererei che si facesse presente — in via amichevole, se non burocratica — alla IV Commissione, che se è vero che il Regolamento della Camera vuole che la IV Commissione venga ascoltata quando il provvedimento in esame porta un onere per lo Stato, esso stabilisce rigorosamente i limiti di competenza che la IV Commissione deve rispettare nell'esprimere tale parere.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

Ora la IV Commissione — e questa è ormai una tradizione — ha dato una motivazione che, a mio avviso, trascende i limiti di sua competenza, ossia l'esame delle conseguenze finanziarie per lo Stato del provvedimento, entrando nel merito dello stesso che è di stretta competenza della nostra Commissione. La Commissione finanze e tesoro può esser contraria ad un provvedimento perché c'è un onere per lo Stato o per una ragione analoga, ma non perché esso deroga ai principi fondamentali che informano le vigenti disposizioni, campo che è lasciato alla competenza della Commissione alla quale il provvedimento è stato assegnato.

CAPALOZZA. Condivido il parere dell'onorevole relatore e, anche a nome del mio gruppo, sono favorevole alla proposta di legge.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del relatore di non aderire al parere della Commissione finanze e tesoro di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

La Presidenza si farà un dovere di interpellare la IV Commissione finanze e tesoro per sentire se essa persiste nel suo parere contrario.

La discussione del disegno di legge è pertanto rinviata.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge approvato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico l'esito della votazione segreta del disegno di legge:

« Modificazione dell'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392, e temporanea sospensione dell'attuazione degli articoli 2 e 7, secondo comma, della stessa legge » (n. 2477 B).

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	21
Voti contrari	7

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Arata, Artale, Belloni, Borioni, Breganze, Bruno, Buzzelli, Caccuri, Camposarcuno, Capalozza, Caserta, Cerabona, Ciufoli, Colitto, Concetti, Conci Elisabetta, Corsanego, Facchin, Fietta, Fumagalli, La Rocca, Liguori, Marzi, Maxia, Mussini, Rocchetti, Scalfaro e Scappini.

La seduta termina alle 10,30.